

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 30 gennaio 2026 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana (Ordinanza n. 1.180)" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2026).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 dell'Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti, privati e imprese, titolari di **mutui** relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA

I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una **sospensione del pagamento delle rate** dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:

- sospensione dell'intera rata e
- sospensione della sola quota capitale.

La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (26 gennaio 2027, salvo eventuali proroghe).

Sospensione dell'intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).

Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

CON QUALI MODALITA' VA FATTA LA RICHIESTA

Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l'apposito **modulo di richiesta** messo a disposizione dalla Banca con **autocertificazione** del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA

BCC CALABRIA NORD

Società Cooperativa Iscr. Trib. Paola n.963 Reg. Impr. 84232 di Cosenza n. Iscr. Albo Enti Creditizi 4906 C.F.00945950780
 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
 Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
 Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P. IVA 02529020220
 Sede: 87020 VERBICARO (CS) Piazza Gesù Maestro 1- Tel. 0985/6446
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
 Aderente al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo
 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale



La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 20/03/2026.

Scalea 18/02/2026

BCC CALABRIA NORD CREDITO COOPERATIVO

BCC CALABRIA NORD

Società Cooperativa Iscr. Trib. Paola n.963 Reg. Impr. 84232 di Cosenza n. Iscr. Albo Enti Creditizi 4906 C.F.00945950780
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P. IVA 02529020220
Sede: 87020 VERBICARO (CS) Piazza Gesù Maestro 1- Tel. 0985/6446
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositori del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale